Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 5 marzo 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 53 DEL 5 MARZO 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazione di obbligazioni delle Strade ferrate del Monferrato eseguita nei giorni 28, 29 gennaio e 2 febbraio 1949.

(840)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 24 aprile 1948
registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1948
registro Presidenza n. 17, foglio n. 244.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PUNZI Luigi fu Edoardo e fu Mancone Giulia, nato ad Acquafondata (Frosinone) nel 1917, capitano di artiglieria in s.p.e., *partigiano combattente (alla memoria).* — *Combattente* in territorio oltre confine non si arrendeva ai tedeschi ed in impari lotta opponeva loro fiera resistenza mantenendo alto l'onore ed il valore del soldato italiano. Benchè ferito riusciva a sfuggire alla cattura e unitosi al movimento clandestino francese organizzava la partecipazione al Maquis di formazioni partigiane composte di connazionali in Francia. A Peille, Peiracava e alla Turbie si distinse per valore rimanendo una seconda volta ferito. Allo sbarco degli Alleati in Provenza si univa ad essi ed eseguiva ardite missioni per collegare e coordinare nella zona di frontiera e in quella rivierasca l'azione dei partigiani francesi e di quelli italiani. Mentre rientrava alla base di ritorno da una missione particolarmente rischiosa, veniva proditoriamente colpito da un sicario prezzolato che lo finiva a colpi di scure. Cadeva nel compimento del dovere dopo aver riassunto nella sua opera le belle virtù del soldato e del partigiano d'Italia. — (Alte Alpi di Provenza-Ventimiglia, 8 settembre 1943-6 gennaio 1945).

FOLLINI Vittorio di Giuseppe e Musa Anita, nato a Piacenza nel 1927, partigiano combattente. — Comandante di compagnia partigiana, sempre in testa al suo reparto, ardito fra gli arditi, guidava un'audace azione contro forze tedesche, superiori per numero e per mezzi. Nonostante il sopraggiungere di rinforzi nemici persisteva valorosamente nel furioso attacco sbaragliando l'avversario che lasciava sul terreno morti e feriti e perdeva numerosi automezzi distrutti dall'incontenibile slancio partigiano. — (Busnacco, 12 ottobre 1944

DEL MONACO Francesco di Pietro e di Improta Giovita, nato a Roma nel 1911, partigiano combattente. — Caposquadra partigiano dopo una giornata di combattimento in cui rifulse il suo valore di combattente, non esitava ad attraversare una zona intensamente battuta per portare in salvo il proprio comandante di brigata caduto gravemente ferito. Compiuto tale sublime atto di devota abnegazione ripassava la zona pericolosa e tornava al suo posto di lotta emergendo ancora per coraggio e sprezzo del pericolo. — (Firenze, 11-12 agosto 1944)

(6)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1949, n. 42.

Riordinamento degli uffici di segreteria e dei ruoli organici del personale di segreteria e subalterno del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro

Decreta:

Art. 1.

I ruoli organici del personale di segreteria e del personale subalterno del Consiglio di Stato sono stabiliti con le tabelle allegate al presente decreto, vistate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Il personale di segreteria è costituito dai direttori e vice direttori di segreteria (gruppo *A*), dai segretari e vice segretari di sezione (gruppo *B*) e dagli impiegati d'ordine (gruppo *C*).

I direttori di segreteria disimpegnano i servizi di carattere amministrativo presso la Segreteria generale del Consiglio di Stato ed esercitano le funzioni direttive presso le Segreterie delle sezioni.

I segretari di sezione adempiono tutti i servizi inerenti al funzionamento delle Segreterie delle sezioni del Consiglio di Stato.

Art. 3.

Per il personale di segreteria e per il personale subalterno è istituito un Consiglio di amministrazione con le attribuzioni previste dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il Consiglio predetto è composto di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che lo presiede, di due consiglieri di Stato, del Segretario generale del Consiglio di Stato e di un funzionario in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore al 5°.

Le funzioni di segreteria del Consiglio di amministrazione sono disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* del personale di segreteria, di grado non inferiore al 7°.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato.

Il secondo comma dell'art. 18 ed il secondo comma dell'art. 29 del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, sono abrogati.

Art. 4.

I posti di vice-direttore di Segreteria di 2ª classe (gruppo *A*, grado 8°) sono conferiti mediante concorso per esami tra gli impiegati di gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, di grado non inferiore al 9°, muniti di laurea in giurisprudenza, nonchè fra gli impiegati del ruolo di gruppo *B* del Consiglio di Stato, di grado non inferiore al 9°, provvisti della stessa laurea.

Le modalità del concorso e le relative prove d'esame saranno stabilite con norme regolamentari.

Art. 5.

Le nomine nel grado iniziale del ruolo di gruppo *B* avvengono in seguito a concorso per esame, secondo le disposizioni del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Le modalità del concorso e le relative prove d'esame saranno stabilite con norme regolamentari.

Art. 6.

Le promozioni nel ruolo di gruppo *A* e le promozioni per i gradi superiori al 9°, nel ruolo di gruppo *B*, avvengono per merito comparativo tra gli impiegati del grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo, che abbiano compiuto nel grado medesimo almeno tre anni di effettivo servizio.

Le promozioni per il grado 9° nel ruolo di gruppo *B* avvengono mediante concorso per esami secondo le disposizioni del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni. Le modalità del concorso e le relative prove d'esame saranno stabilite con norme regolamentari.

Art. 7.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, due impiegati di grado non superiore al 6° del ruolo di concetto della Ragioneria generale dello Stato possono essere comandati a prestare servizio presso il Consiglio di Stato. Le competenze spettanti ai detti funzionari saranno a carico del bilancio del Ministero del tesoro rubrica Consiglio di Stato.

Disposizioni transitorie.

Art. 8.

Gli impiegati appartenenti agli attuali ruoli del personale di segreteria sono inquadrati, con il grado e l'anzianità posseduti, nei corrispondenti ruoli stabiliti nelle unite tabelle, ed assumono le qualifiche ivi previste.

Gli impiegati indicati nell'art. 7 della legge 24 marzo 1932, n. 270, conservano il trattamento ivi previsto, assumendo la qualifica di aiutante di segreteria.

Art. 9.

Fino a quando non vengano emanate nuove disposizioni regolamentari, al personale di segreteria ed al personale subalterno del Consiglio di Stato continua ad applicarsi, in quanto non sia incompatibile con le disposizioni del presente decreto, il titolo II del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444.

Per i concorsi a vice-direttore di segreteria di 2ª classe (gruppo *A*, grado 8°) si osservano le norme degli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444.

Per l'ammissione ai concorsi a vice-segretario aggiunto di sezione di 2ª classe (gruppo *B*, grado 11°) e per le relative prove d'esame si applicano le disposizioni vigenti per i concorsi al ruolo di gruppo *B* del personale delle cancellerie giudiziarie. Si osservano altresì per tali concorsi le disposizioni degli articoli 17, 22 e 26 del predetto regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato.

Art. 10.

Al primo concorso per il grado 8° di gruppo *A*, che sarà bandito dopo la entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare anche gli impiegati dei gruppi *B* e *C* del Consiglio di Stato, forniti di laurea in giurisprudenza e che abbiano, rispettivamente, almeno dieci o quindici anni di effettivo servizio di ruolo.

Art. 11.

I concorsi che saranno indetti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il conferimento dei posti disponibili nel grado iniziale del gruppo *C*, dovranno essere riservati ai dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che siano muniti del prescritto titolo di studio.

Art. 12.

Nella prima attuazione del presente decreto, possono, su designazione del Consiglio di amministrazione, essere inquadrati nei gruppi *A* e *C*, limitatamente a due posti per ciascun gruppo, gli impiegati del medesimo gruppo di altra Amministrazione che prestino servizio da almeno sei mesi presso il Consiglio di Stato.

L'inquadramento avviene con il medesimo grado rivestito nel ruolo di provenienza e con l'anzianità di grado ivi conseguita.

Art. 13.

Tre dei posti del ruolo del personale subalterno, vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei quali due di usciere ed uno di inserviente, possono essere conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai militari dell'Arma dei carabinieri ed agli agenti del Corpo di pubblica sicurezza che abbiano prestato almeno due anni di effettivo servizio alle dipendenze del Consiglio di Stato.

Art. 14.

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il periodo minimo di permanenza nel grado per la promozione al grado superiore nei ruoli del personale di segreteria e del personale subalterno del Consiglio di Stato è ridotto di un anno e mezzo. L'impiegato può usufruire di tale beneficio una sola volta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 12. — CARLOMAGNO

TABELLA *A*

Personale di segreteria

GRUPPO *A*

Grado		Numero dei posti
5°	Direttori di segreteria di 1ª classe	2
6°	Direttori di segreteria di 2ª classe	2
7°	Vice direttori di segreteria di 1ª classe	3
8°	Vice direttori di segreteria di 2ª classe	4

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

TABELLA *B*

Personale di segreteria

GRUPPO *B*

Grado		Numero dei posti
6°	Segretari di sezione di 1ª classe	1
7°	Segretari di sezione di 2ª classe	2
8°	Vice-segretari di sezione di 1ª classe	3
9°	Vice-segretari di sezione di 2ª classe	4
10° e 11°	Vice-segretari aggiunti di sezione di 1ª e 2ª classe	4

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

TABELLA *C*

Personale di segreteria

GRUPPO *C*

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	7
10°	Primi archivisti	9
11°	Archivisti	11
12°	Applicati	12
13°	Alunni d'ordine	2

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

TABELLA *D*

Personale subalterno

	Numero dei posti
Capo commesso	1
Primi commessi	3
Commessi e uscieri capi	8
Uscieri	9
Inservienti	4

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1949.

Esito di ricorso straordinario per negata concessione di licenza di polizia per esercizio di cinematografo in Isola Liri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso straordinario presentato dalla signora Ciccodicola Teresa in data 9 maggio 1947, integrato con esposto esplicativo del 30 agosto 1947, avverso il provvedimento del questore di Frosinone in data 21 dicembre 1946 di reiezione della domanda della Ciccodicola medesima intesa ad ottenere la revoca della licenza di polizia rilasciata a Senese Vincenzo Ignazio per l'esercizio del cinema « Liri » sito in Isola Liri, via Cascata nn. 15, 17, 19 e il rinnovo a suo favore della licenza stessa;

Considerato che il ricorso non risulta essere stato notificato ai sensi dell'art. 61 del regolamento approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, al Senese Vincenzo Ignazio, direttamente interessato, titolare della licenza della quale la ricorrente impugna la regolarità e chiede la revoca;

Sentito il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale dell'11 novembre 1948;

Visto il testo unico delle leggi del Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (art. 16, n. 4) e il relativo regolamento, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444 (articoli 47, n. 3, e 60 e seguenti);

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' dichiarato irricevibile, perchè non notificato al diretto interessato signor Senese Vincenzo Ignazio, il ricorso straordinario presentato dalla signora Ciccodicola Teresa, in data 9 maggio 1947, avverso il provvedimento del questore di Frosinone di reiezione della domanda presentata dalla stessa per ottenere la revoca della licenza di polizia rilasciata al Senese per l'esercizio del cinema « Liri », in Isola Liri, via Cascata numeri 15, 17, 19 e il rinnovo a favore della ricorrente della licenza stessa.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1949

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1949
Registro Presidenza n. 23, foglio n. 197. — FERRARI

(776)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1949.

Prezzi di vendita dei sali commestibili per provviste di bordo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 agosto 1942, n. 199;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, che determina le facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa;

Visti i decreti Ministeriali n. 04/10475 del 14 luglio 1934 e n. 04/6779 del 19 maggio 1948;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1949 le qualità di sale ammesse alla vendita per le provviste di bordo e i relativi prezzi speciali sono i seguenti:

sale comune, L. 1200 al q.le compreso il sacco di tela;

sale macinato, L. 3300 al q.le compreso il sacco di carta;

sale candor, L. 7400 al q.le compresa la scatola di cartone.

Art. 2.

Lo sconto massimo che la Direzione generale dei monopoli di Stato ha facoltà di concedere sull'importo dei sali per provviste di bordo ai sensi dell'art. 4 del citato decreto Ministeriale n. 04/10475 del 14 luglio 1934 è elevato, dalla stessa data del 1° febbraio 1949, dal 10 al 15 %.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 gennaio 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1949
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 42. — EMANUELE

(780)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1949.

Sessione ordinaria di aprile 1949 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1949 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono presentarle, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo di lire trentadue, sono rivolte al Ministero di grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

d) dei documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti a termini dell'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937 citata. Tali documenti debbono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, la data di inizio e di cessazione delle medesime, nonchè le eventuali variazioni del capitale della società nel relativo periodo di tempo;

e) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di L. 2400, a termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937 citato, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento dev'essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, sul capo X, capitolo 112;

f) per gli aspiranti iscritti in un albo professionale, del certificato col quale l'organo che ha la custodia dell'albo attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 9 febbraio 1949

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1949
Registro Giustizia n. 4, foglio n. 168. — OLIVA

(783)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1949.

Nomina di un rappresentante della Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nella Commissione di indagine sul problema saccarifero italiano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 11 ottobre 1948, con il quale è stata costituita la Commissione di indagine sul problema saccarifero italiano;

Riconosciuta la necessità di integrare la Commissione stessa anche con un rappresentante della Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la designazione fatta al riguardo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

La composizione della Commissione di indagine sul problema saccarifero italiano viene integrata con la partecipazione del prof. Paolo Albertario, direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1949

Il Ministro: LOMBARDO

(777)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lettopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 6 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1949, registro n. 4 Interno, foglio n. 128, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lettopalena (Chieti) di un mutuo di L. 1.580.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(807)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1949, registro n. 4 Interno, foglio n. 129, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lanciano (Chieti), di un mutuo di L. 2.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(808)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gessopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1949, registro n. 4 Interno, foglio n. 127, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gessopalena (Chieti), di un mutuo di L. 1.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(809)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelfranco Veneto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1949, registro n. 4 Interno, foglio n. 122, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelfranco Veneto (Treviso) di un mutuo di L. 690.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(810)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 23 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1949, registro n. 4 Interno, foglio n. 130, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Roio del Sangro (Chieti) di un mutuo di L. 976.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(811)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fossombrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 18 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1949, registro n. 4 Interno, foglio n. 125, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fossombrone (Pesaro) di un mutuo di L. 1.676.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(813)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fosdinovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 12 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1949, registro n. 4 Interno, foglio n. 126, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fosdinovo (Massa Carrara) di un mutuo di L. 2.644.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(812)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Genzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1949, registro n. 4 Interno, foglio n. 124, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Genzano (Roma) di un mutuo di L. 3.016.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(814)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1949, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi enunciate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Casal Pietro, residente nel comune di Belluno, 6 marzo 1949;

Mistretta Vincenzo, residente nel comune di Villalba, distretto notarile di Caltanissetta, 10 marzo 1949;

Pafumi Rosario, residente nel comune di Linguaglossa, distretto notarile di Catania, 10 marzo 1949;

Giani Antonio, residente nel comune di Vicenza, 30 marzo 1949;

Galli Edoardo, residente nel comune di Capodistria, distretto notarile di Trieste, 30 marzo 1949.

(822)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Parma

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 25 febbraio 1949, è stata prorogata fino al 30 maggio 1949 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Parma, affidata al commissario ing. Armando Piccoli.

(784)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Tullio Bellettini di Francesco, nato a Nonantola (Modena) il 9 gennaio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso la Università di Modena nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(737)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Piobesi (Cuneo)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Piobesi (Cuneo), della estensione di ettari 300 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

borgata Racca, strada nazionale canale borgata Lioneri, ancora strada nazionale; strada comunale Reala, indi strada fino alla borgata Piobesi; da Piobesi strada provinciale fino alla borgata Racca.

(730)

Costituzione del Consorzio di bonifica del Gallitello in provincia di Potenza

Con decreto Presidenziale 3 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1949, al registro n. 4, foglio n. 128, è stato costituito il Consorzio di bonifica del Gallitello, in provincia di Potenza, sulla base dell'elenco delle proprietà interessate e del tipo indicativo del comprensorio, che formano parte integrante del decreto stesso.

(770)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 30

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12010 — Data: 4 luglio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Vercelli Francesco fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 2 — Capitale L. 2000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 993 — Data 12 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Gambellini Sergio di Umberto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione Capitale L. 10.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 532 — Data 22 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione Salvatore Luigi di Gerardo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 193 — Data: 17 luglio 1948 Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio Ricevimento — Intestazione Scatigna Anna fu Antonio — Titoli del Debito pubblico. Cons 3,50 % (1906) — Capitale L. 3600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 198 — Data 18 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione D'Amato Andrea di Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % — Capitale L. 30.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7691 — Data 5 aprile 1941 Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione Vairo Matteo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 200

Numero ordinale portato dalla ricevuta 1956 — Data: 9 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione D'Alù Giuseppina fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934 — Capitale L. 68.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1734 — Data: 3 novembre 1942 Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione D'Alù Giuseppina fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico. Buoni del Tesoro novennali 5 % (1951) — Capitale L. 24.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1255 — Data 29 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Candioto Ignazio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 7 — Capitale L. 1960.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 febbraio 1949

(550) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 51

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 4 marzo 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 4 marzo 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,15
Id. 3,50 % 1902	70,75
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	97,35
Redimibile 3,50 % 1934	70,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,20
Id. 5 % 1936	92,475
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,65
Id. 5 % convertiti 1951	99,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di marzo 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 4 marzo 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 69 primo comma del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Ragusa in data 31 luglio 1947, n. 19225, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Marchese Innocenzo, vice prefetto.

Componenti:

dott. Giustolisi Giovanni, medico provinciale;

dott. Puglisi Sante, primario medico dell'ospedale civile di Ragusa;

dott. Spampinato Carmelo, primario chirurgo dell'ospedale civile di Ragusa;

dott.ssa Finocchiaro Antonina, medico condotto.

Segretario:

dott. Grasso Eduardo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ragusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 febbraio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(711)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami a quattro posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, circa l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni ed il decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, che approva il regolamento per la applicazione della legge medesima;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, recante norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, riguardante benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale, le provvidenze in vigore per gli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione nazionale;

Visto il decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dai territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi d'Africa i benefici previsti per i reduci;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che stabilisce l'ordine di graduatoria dei titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1947, n. 800, che apporta aggiunte all'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, a favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25 (art. 5) concernente il computo dei limiti d'età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestano la qualifica d'impiegati civili di ruolo;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono concesse alcune agevolazioni, per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visti i decreti legislativi 21 novembre 1945, n. 722, e 5 agosto 1947, n. 778, riguardanti provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, in data 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1948, n. 24966/203, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre successivo, al registro n. 8, foglio n. 326, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, a novantuno posti d'ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuto che tale concorso, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto Ministeriale 20 ottobre 1948, n. 24966/203, è riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Ispettorato generale suddetto e, per non oltre l'ottava parte dei posti, anche al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato;

Considerato che il termine utile per la presentazione delle domande d'ammissione al detto concorso è scaduto il 31 gennaio 1949;

Che, per quanto attiene al personale dell'Ispettorato generale, gli ammessi al concorso stesso hanno raggiunto il numero di ventisei (26) mentre gli impiegati delle altre Amministrazioni, in dipendenza del limite imposto dal bando, non potranno in alcun caso coprire nel complesso, un numero di posti maggiore di undici 11);

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, n. 33389/12106, con la quale viene autorizzato il Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a bandire un concorso per esami, a quattro (4) posti d'ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*, ingegneri);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro (4). posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

Chiunque intenda partecipare al concorso dovrà rivolgere e far pervenire apposita domanda documentata al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), non oltre il termine di sessanta (60) giorni decorrenti da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salva l'eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 7 successivo.

Art. 3.

Le domande che fossero presentate o che pervenissero al suddetto Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale, dopo il termine previsto al precedente art. 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali od a qualsiasi altro ufficio diverso da quello sopra indicato, non saranno prese in considerazione.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Art. 4

La domanda dovrà essere scritta su carta bollata da L. 32 ed essere firmata dal candidato, il quale, indicherà, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno indirizzarsi le occorrenti comunicazioni

Nella domanda il concorrente dovrà elencare i documenti che la corredano e dichiarare se ha partecipato a precedenti concorsi per lo stesso impiego e con quale esito e di accettare qualunque residenza gli venisse assegnata.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 5.

Hanno titolo a partecipare al concorso coloro che risultino in possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica navale; e, se laureati posteriormente alla pubblicazione del regio decreto del 31 dicembre 1923, n 2909, anche del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere meccanico navale, ovvero del certificato d'abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 6.

A corredo della domanda debbono prodursi i documenti seguenti.

a) il diploma di laurea e quello d'abilitazione all'esercizio della professione di cui all'articolo precedente, entrambi in originale od in copia autentica notarile;

b) l'estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da L. 40), rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine comprovante che il candidato, alla data del presente decreto di bando, ha compiuto il 18° e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il limite massimo di età, come sopra indicato è elevato di cinque anni per coloro i quali trovandosi in servizio militare, abbiano preso parte ad azioni di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex partigiani combattenti o di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra.

Il detto limite di età è elevato a 39 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione nazionale, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati o siano in corso di liquidazione, pensioni od assegni privilegiati, purchè rientrino nelle prime otto categorie di pensione

Sono perciò esclusi, da tale beneficio, gli invalidi della 9ª e della 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491,

2) per gli ex combattenti ed assimilati, i quali risultino decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Inoltre il limite massimo di età è aumentato:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, numero 25.

La condizione del limite massimo di età non è, però, richiesta agli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato;

c) il certificato di cittadinanza italiana (in carta bollata da L. 24).

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta per decreto,

d) il certificato (in carta da bollo da L. 24) rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici; ovvero, nel caso d'insufficienza di età, che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) il certificato (su carta bollata da L. 24) di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno. Nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

f) il certificato (su carta bollata da L. 24) d'un medico provinciale, o militare, o dell ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale e gli invalidi civili per fatti di guerra, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Con la detta visita saranno controllate, particolarmente, tanto la capacità visiva quanto quella uditiva del concorrente, oltre che la sana e robusta costituzione come sopra prevista. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri in vigore per l'assunzione presso le ferrovie dello Stato degli ingegneri da adibirsi a mansioni attinenti all'esercizio·

g) il certificato generale del casellario giudiziale (su carta da bollo da L. 85);

h) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Il documento di cui sopra (e cioè copia dello stato di servizio od uno stralcio di esso, per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare od uno stralcio del medesimo, per i sottufficiali e militari di truppa) deve essere provvisto di bollo per L. 40 sul primo foglio e di L. 32 su ogni altro foglio intercalare, mentre il certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva, va prodotto in bollo da L. 24.

I candidati ex combattenti sono tenuti a presentare, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare — debitamente annotata delle benemerenze di guerra — anche la prescritta dichiarazione integrativa da rilasciarsi in bollo da L. 24 ed in conformità delle disposizioni in materia, dalla competente autorità militare, onde comprovare i servizi resi nei reparti operanti.

Le concessioni di medaglie al valore militare, di croci di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano ed ogni altra attestazione di meriti militari, debbono essere provate con l'esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale od in copia autentica notarile.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato mod. 69-*bis*, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o con l'attestazione da parte della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità di invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312). Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra e rispettivi assimilati, debbono dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato (in carta bollata da L. 24) del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la presentazione della dichiarazione mod. 69-*bis*, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato (in carta bollata da L. 24) del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, debbono dimostrare tale loro qualità, per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico, debbono far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, su carta bollata da L. 24, da vidimarsi dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, debbono presentare, entro il termine fissato dal presente bando di concorso, (art. 2) tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dai territori di confine, comprovabile mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dall'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, debbono presentare, entro il termine previsto dal presente bando di concorso, (art. 2) tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dall'Africa italiana, da comprovare nei modi di cui all'art. 3 del succitato decreto legislativo n. 104.

Le anzidette attestazioni debbono essere legalizzate ed autenticate ai sensi di legge;

l) lo stato di famiglia (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio. Tale certificato non è richiesto per i celibi;

k) la fotografia recente con firma, da autenticarsi dal sindaco o da un notaio (in bollo da L. 32).

Tanto la domanda, quanto i documenti che la corredano, vanno prodotti in carta bollata, conformemente alle indicazioni contenute nel presente decreto.

Nel caso di irreperibilità di carta adeguata ed in ogni altro caso che risulti eccezionalmente previsto dalla legge, l'eventuale apposizione di marche da bollo suppletive, rivolta a legalizzare gli atti relativi al presente concorso, sarà ritenuta regolare soltanto se convalidata dall'annullamento delle marche stesse da parte del competente Ufficio del registro. Ogni infrazione a tale norma porterà, senz'altro, alla reiezione della domanda di ammissione al concorso.

Tutti i documenti debbono essere redatti in bollo e, ad eccezione di quelli che rilascia il comune di Roma, debbono essere muniti delle occorrenti legalizzazioni e delle relative marche amministrative.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato possono esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *h*), primo comma; debbono però esibire una copia dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 40, da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 24) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Inoltre, tutti gli aspiranti che risulteranno ammessi agli esami orali, dovranno esibire, alla Commissione esaminatrice, la patente di primo grado di abilitazione a condurre autoveicoli, ovvero comprovare alla Commissione stessa, di avere già sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame presso il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 7.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati dovranno pervenire al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 2 del presente decreto, e la domanda stessa non dovrà contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo di studio originale, in sostituzione del quale dovrà peraltro prodursi un certificato della competente autorità scolastica, (in carta bollata da L. 24). In tal caso, il concorrente indicherà, nella domanda, l'Amministrazione presso cui trovasi il titolo di studio originale.

I documenti, comprovanti il possesso di titoli preferenziali, debbono essere prodotti, anch'essi, nel termine utile stabilito dall'art. 2 del presente decreto, salva ai candidati, che risulteranno ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima della detta prova, quei documenti che attestino il possesso di nuovi titoli, valutabili per la formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso, acquisiti dopo la scadenza del termine di cui al ripetuto art. 2.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire, a corredo della domanda, documenti non regolari, potranno — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere invitati a regolarizzarli entro un termine stabilito ed anche, ove occorra, essere ammessi agli esami scritti, con riserva di definitiva ammissione dopo che avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Coloro che si trovano sotto le armi e coloro che risiedono fuori del territorio nazionale, hanno facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga, per la presentazione dei documenti, a quei candidati che dimostreranno d'aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine o di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti equipollenti a quelli di rito, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati deb-

bono comprovare; in tale caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

Non potranno partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso a posti d'ispettore nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 9.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una prova orale; le prove scritte obbligatorie si svolgeranno, secondo che trattasi della prima, seconda o terza prova, sugli argomenti che formano oggetto rispettivamente della I, II o III parte del programma di esame indicato al successivo art. 17

La prova orale verterà sugli argomenti delle parti I, II, III e IV

Gli aspiranti possono dichiarare, nella domanda di ammissione al concorso, se intendono sostenere prova scritta facoltativa in una o più lingue estere (francese, inglese, tedesca).

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un ispettore generale del ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, presidente;

due funzionari del ruolo suddetto, di grado non inferiore al 6°, membri;

un professore, d'una scuola d'ingegneria navale, insegnante scienza delle costruzioni navali, membro;

un professore, d'una scuola d'ingegneria navale, insegnante architettura navale o costruzioni navali, membro.

Alla Commissione verrà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano richiesto di sostenere prove facoltative di esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione, un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, dello Ispettorato generale suddetto.

Art. 13.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale s'intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi; la votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Per le prove che saranno sostenute per le lingue, la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva delle prove obbligatorie, una quota parte di punto che si otterrà applicando alla votazione stessa un coefficiente operativo il quale, per ciascun esperimento di lingua, non potrà superare l'1,5 %.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenendo presenti, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 14.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale, coloro che, a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*).

Coloro che, sempre a giudizio del Consiglio di amministrazione, fossero, invece, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova per non più di altri sei mesi.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° del personale tecnico di vigilanza, e le indennità previste dagli articoli 2 e successivi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 17.

Gli esami si svolgeranno su argomenti tratti dalle seguenti materie:

Parte I. — Conoscenze scientifico-tecniche:

1) elementi di meccanica applicata alle costruzioni ed applicazioni ai calcoli di progetto ed alle verifiche di stabilità di strutture e costruzioni fisse d'ogni genere, in muratura, legno, ferro e cemento armato (solai, coperture, tettoie, pensiline, passerelle, ecc.; ponti e relative prove statiche e dinamiche);

2) elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine termiche, con speciale riguardo alle macchine termiche impiegate per i trasporti terrestri; combustibili per tali macchine;

3) elementi di fisica tecnica (termotecnica, termodinamica);

4) elementi di elettrotecnica ed applicazioni (produzione, trasmissione, distribuzione dell'energia elettrica e sua utilizzazione).

Parte II. — Costruzioni stradali e ferroviarie e di altri impianti concernenti i trasporti terrestri:

1) tracciamento delle ferrovie;

2) stabilità delle costruzioni ferroviarie in relazione alla natura geologica dei terreni attraversati;

3) pendenze, curve, tipi e dimensioni del corpo stradale per ferrovie a scartamento ordinario e ridotto e tramvie;

4) movimento di materie, sterri e rilevati: consolidamento di terrapieni e di trincee; fognature e drenaggi; opere di difesa dalle erosioni dei fiumi e dei torrenti;

5) costruzioni del corpo stradale (muri di sostegno, tombini e acquedotti, ponti e viadotti tipici, gallerie);

6) armamento ferroviario e sue particolarità. Armamento delle tramvie;

7) fabbricati ed impianti attinenti ai trasporti ferroviari (fabbricati per viaggiatori e merci, magazzini, piani caricatori, rimesse, officine, piani di stazione, ecc.);

8) scambi e segnali ferroviari e loro manovra;

9) filovie ed impianti relativi.

Parte III. — a) Materiale mobile e trazione:

1) notizie sulla resistenza al movimento dei veicoli terrestri, su rotaie o su strade ordinarie Aderenza Avviamento e frenatura Potenza necessaria alla trazione;

2) criteri generali per la determinazione del costo del trasporto delle cose e delle persone;

3) locomotive a vapore: tipi vari e particolarità dei meccanismi. Calcolo. Tabelle di prestazione;

4) sistemi di trazione elettrica per ferrovie, tramvie, filovie. Locomotori elettrici e automotrici elettriche;

5) impianti di trazione elettrica e calcoli relativi;

6) automotrici con motori a combustione interna e trasmissioni che vi si impiegano;

7) veicoli ferroviari; tipi e particolarità;

8) veicoli automobili per strada ordinaria; loro motori e meccanismi; molleggio; cerchioni di gomma; frenatura. Tipi principali di autoveicoli per merci e per passeggeri. Autoveicoli elettrici;

9) lavori di riparazione alle locomotive ed ai veicoli ferroviari, tramviari ed automobilistici; criteri di organizzazione delle officine di riparazione.

b) Materiale navale e propulsione:

1) generalità sulle costruzioni navali Strutture e legamenti principali degli scafi metallici ed in legno; cenno sulle navi in cemento armato Robustezza degli scafi, elementi di calcolo;

2) navi mercantili: generalità e caratteristiche principali. Sistemazioni e macchinari per il trasporto, imbarco, stivaggio e sbarco di merci e passeggeri. Alloggi e locali accessori, parti di allestimento e arredi. Refrigerazione e aerazione dei locali; sistemazione per la conservazione di viveri e merci deteriorabili. Sistemazione per rifornimento e conservazione di combustibili e acqua;

3) sistemazioni marinaresche per la manovra e l'ormeggio; attrezzatura. Imbarcazioni comuni e di salvataggio e sistemazioni relative. Timone, macchinari e sistemazioni relative. Mezzi di allagamento ed esaurimento. Sistemazione antincendio, di bilanciamento e di sicurezza;

4) principali tipi di apparati motori moderni per le navi mercantili: macchine principali, caldaie, meccanismi ed apparecchiature ausiliarie. Cenni sul funzionamento ed esercizio degli apparati motori; manutenzione, visite e rettifiche;

5) principali tipi di propulsori: a ruote e ad eliche. Rappresentazione e funzionamento dell'elica propulsatrice, eliche a passo variabile. Ingranaggi riduttori, reggispinta, alberi di trasmissione e portaelica, sistemazioni relative;

6) elementi di teoria della nave: galleggiabilità e stabilità; stabilità statica e dinamica, prova di stabilità. Variazioni di stabilità nelle varie condizioni di carico e di assetto. Resistenze al moto e potenza di propulsione. Similitudine meccanica e vasche sperimentali;

7) dislocamento e stazza, bordo libero. Società e registri di classificazione. Visite periodiche ed occasionali. Elementi di estimo navale.

Parte IV. — Legislazione:

1) leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato; nozioni di statistica;

2) leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

3) leggi e regolamenti sulla concessione di ferrovie, tramvie, filovie e servizi pubblici automobilistici;

4) leggi e regolamenti sull'esercizio delle ferrovie, tramvie, filovie e servizi pubblici automobilistici;

5) leggi sulla circolazione stradale; disciplina del traffico nei grandi centri urbani;

6) organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e degli Ispettorati compartimentali.

Parte V (facoltativa). — Lingue estere:
lingua francese, inglese e tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 febbraio 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1949
Registro n. 9, foglio n. 332

(773)

Concorso per esami a venticinque posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico dello Stato;

Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312, circa l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni ed il decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, che approva il regolamento per l'applicazione della legge medesima;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, recante norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, riguardante i benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale, le provvidenze in vigore per gli ex combattenti della guerra 1915-1918,

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione nazionale;

Visto il decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dai territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi d'Africa i benefici previsti per i reduci;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che stabilisce l'ordine di graduatoria dei titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 1947, n. 800, che apporta aggiunte all'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, a favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni statali,

Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25 (art. 5) concernente il computo dei limiti d'età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestano la qualifica d'impiegati civili di ruolo;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono concesse alcune agevolazioni, per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti i decreti legislativi 21 novembre 1945, n. 722 e 5 agosto 1947, n. 778, riguardanti provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, in data 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1948, n. 24966/203, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre successivo, al registro n. 8, foglio n. 326, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, a novantuno posti d'ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuto che tale concorso, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto Ministeriale 20 ottobre 1948, n. 24966/203, è riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Ispettorato generale suddetto e, per non oltre l'ottava parte dei posti, anche al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato;

Considerato che il termine utile per la presentazione delle domande d'ammissione al detto concorso è scaduto il 31 gennaio 1949;

Che, per quanto attiene al personale dell'Ispettorato generale, gli ammessi al concorso stesso hanno raggiunto il numero di ventisei (26) mentre gli impiegati delle altre Amministrazioni, in dipendenza del limite imposto dal bando, non potranno in alcun caso coprire, nel complesso, un numero di posti maggiore ad undici (11);

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 febbraio 1949, n. 32020/12106, con la quale viene autorizzato il Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a bandire un concorso, per esami, a venticinque (25) posti d'ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A ingegneri);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a venticinque (25) posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Quattro (4) dei posti medesimi, corrispondenti alla sesta parte di quelli messi a cocorso, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sono riservati al personale civile non di ruolo che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 2, abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole, con mansioni proprie del ruolo per il quale viene indetto il presente concorso.

Art. 2.

Chiunque intenda partecipare al concorso dovrà rivolgere e far pervenire apposita domanda documentata al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale) non oltre il termine di sessanta (60) giorni decorrenti da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salva l'eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 7 successivo.

Art. 3.

Le domande che fossero presentate o che pervenissero al suddetto Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale, dopo il termine previsto al precedente art. 2 anche se presentate in tempo utile agli uffici postali ed a qualsiasi altro ufficio diverso da quello sopra indicato, non saranno prese in considerazione.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Art. 4.

La domanda dovrà essere scritta su carta bollata da L. 32 ed essere firmata dal candidato, il quale indicherà, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno indirizzarsi le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda il concorrente dovrà elencare i documenti che la corredano e dichiarare se ha partecipato a precedenti concorsi per lo stesso impiego e con quale esito e di accettare qualunque residenza gli venisse assegnata.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 5.

Hanno titolo a partecipare al concorso coloro che risultano in possesso del diploma di laurea in ingegneria e, se laureati posteriormente alla pubblicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, anche del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato d'abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 e successive estensioni.

I candidati, appartenenti ai territori annessi allo Stato italiano con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù di quanto previsto dalla sezione 6ª, parte 3ª, del Trattato di San Germano, dall'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, dal regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890 e dal regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso ove risulti che, alla data d'annessione di detti territori, erano in possesso di uno dei titoli seguenti:

a) ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di Stato, rilasciato da un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica o dell'esame di Stato della Scuola superiore di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche.

Non saranno ammessi titoli equipollenti.

Art. 6.

A corredo della domanda debbono prodursi i documenti seguenti:

a) il diploma di laurea e quello di abilitazione all'esercizio della professione di cui all'articolo precedente, entrambi in originale od in copia autentica notarile;

b) l'estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da L. 40), rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, comprovante che il candidato, alla data del presente decreto di bando, ha compiuto il 18° e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il limite massimo di età, come sopra indicato, è elevato di cinque anni per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, abbiano preso parte ad azioni di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex partigiani combattenti o di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra.

Il detto limite di età è elevato a 39 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione nazionale, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati o siano in corso di liquidazione, pensioni od assegni privilegiati, purchè rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono perciò esclusi, da tale beneficio, gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

2) per gli ex combattenti ed assimilati, i quali risultino decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Inoltre il limite massimo di età è aumentato:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è, però, richiesta agli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato, nonchè agli impiegati statali non di ruolo i quali,

alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole, con mansioni proprie del ruolo per il quale viene indetto il presente concorso;

c) il certificato di cittadinanza italiana (in carta bollata da L. 24).

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta per decreto;

d) il certificato (su carta da bollo da L. 24) rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante na il pieno godimento dei diritti politici; ovvero, nel caso d'insufficienza di età, che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) il certificato (su carta bollata da L. 24) di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno. Nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

f) il certificato (su carta bollata da L. 24) di un medico provinciale, o militare, o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale e gli invalidi civili per fatti di guerra, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita saranno controllate, particolarmente, tanto la capacità visiva quanto quella uditiva del concorrente, oltre che la sana e robusta costituzione come sopra prevista. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione presso le Ferrovie dello Stato degli ingegneri da adibirsi a mansioni attinenti all'esercizio;

g) il certificato generale del casellario giudiziale (su carta da bollo da L. 85);

h) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Il documento di cui sopra (e cioè copia dello stato di servizio od uno stralcio di esso, per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare od uno stralcio del medesimo, per i sottufficiali e i militari di truppa) deve essere provvisto di bollo per L. 40 sul primo foglio e per L. 32 su ogni altro foglio intercalare; mentre il certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva, va prodotto in bollo da L. 24.

I candidati ex combattenti sono tenuti a presentare, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare — debitamente annotata delle benemerenze di guerra — anche la prescritta dichiarazione integrativa da rilasciarsi in bollo da L. 24, ed in conformità delle disposizioni in materia, dalla competente autorità militare, onde comprovare i servizi resi nei reparti operanti.

Le concessioni di medaglie al valore militare, di croci di guerra, le promozioni straordinarie per meriti di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano ed ogni altra attestazione di meriti militari, debbono essere provate con l'esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale od in copia autentica notarile.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato mod. 69-*bis*, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e con l'attestazione da parte della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità di invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312). Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra e rispettivi assimilati, debbono dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato (in carta bollata da L. 24) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto gli altri, con la presentazione della dichiarazione modello 69-*bis*, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato (in carta bollata da L. 24) del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, debbono dimostrare tale loro qualità, per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico, debbono far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, su carta bollata da L. 24, da vidimarsi dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, debbono presentare, entro il termine fissato dal presente bando di concorso (art. 2) tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dai territori di confine comprovabile mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dall'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, debbono presentare, entro il termine previsto dal presente bando di concorso (art. 2), tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dall'Africa italiana da comprovare nei modi di cui all'art. 3 del succitato decreto legislativo n. 104.

Le anzidette attestazioni debbono essere legalizzate ed autenticate ai sensi di legge;

i) lo stato di famiglia (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio.

Tale certificato non è richiesto per i celibi;

k) la fotografia recente con firma, da autenticarsi dal sindaco o da un notaio (in bollo da L. 32).

Tanto la domanda, quanto i documenti che la corredano, vanno prodotti in carta bollata, conformemente alle indicazioni contenute nel presente decreto.

Nel caso d'irreperibilità di carta adeguata ed in ogni altro caso che risulti eccezionalmente previsto dalla legge, l'eventuale apposizione di marche da bollo suppletive, rivolta a legalizzare gli atti relativi al presente concorso, sarà ritenuta regolare soltanto se convalidata dall'annullamento delle marche stesse da parte del competente Ufficio del registro. Ogni infrazione a tale norma porterà, senz'altro, alla reiezione della domanda d'ammissione al concorso.

Tutti i documenti debbono essere legalizzati e, ad eccezione di quelli che rilascia il comune di Roma, debbono essere muniti anche delle occorrenti autenticazioni e delle relative marche amministrative.

I certificati di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed i) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato possono esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere c), d), e), g) ed h), primo comma; debbono però esibire una copia dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 40, da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

Gli impiegati non di ruolo, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1, secondo capoverso, del presente decreto, sono tenuti a presentare apposito certificato, in carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono, dal quale risulti che il concorrente presta ininterrotto e lodevole servizio, con funzioni proprie del ruolo per cui concorre, da data anteriore, di almeno due anni, a quella di scadenza del termine di cui all'art. 2 del presente decreto.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lette c), d), e), f), ed h), primo comma, un

certificato (in carta bollata da L. 24) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Inoltre, tutti gli aspiranti che risulteranno ammessi agli esami orali, dovranno esibire, alla Commissione esaminatrice, la patente di primo grado di abilitazione a condurre autoveicoli, ovvero comprovare, alla Commissione stessa, di avere già sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame presso il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 7.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati dovranno pervenire al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 2 del presente decreto, e la domanda stessa non dovrà contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo di studio originale, in sostituzione del quale dovrà peraltro prodursi un certificato della competente autorità scolastica (in carta bollata da L. 24). In tal caso, il concorrente indicherà, nella domanda, l'Amministrazione presso cui trovasi il titolo di studio originale.

I documenti, comprovanti il possesso di titoli preferenziali, debbono essere prodotti, anch'essi, nel termine utile stabilito dall'art. 2 del presente decreto, salva ai candidati, che risulteranno ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima della detta prova, quei documenti che attestino il possesso di nuovi titoli valutabili per la formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso, acquisiti dopo la scadenza del termine di cui al ripetuto art. 2.

I candidati, i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire, a corredo della domanda, documenti non regolari; potranno — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere invitati a regolarizzarli entro un termine stabilito ed anche, ove occorra, essere ammessi agli esami scritti, con riserva di definitiva ammissione dopo che avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Coloro che si trovano sotto le armi e coloro che risiedono fuori del territorio nazionale, hanno facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga, per la presentazione dei documenti, a quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti equipollenti a quelli di rito, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare; in tale caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, numero 1.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, l'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

Non potranno partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso ad ispettore nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 9.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una prova orale; le prove scritte obbligatorie si svolgeranno secondo che trattasi della prima, seconda e terza prova, sugli argomenti che formano oggetto rispettivamente della prima, seconda e terza parte del programma di esame indicato al successivo art. 17.

La prova orale verterà sugli argomenti delle parti I, II, III e IV.

Gli aspiranti possono dichiarare nella domanda di ammissione al concorso se intendono sostenere prova scritta facoltativa in una o più lingue estere (francese, inglese e tedesco).

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un ispettore generale del ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, presidente;

due funzionari del ruolo suddetto, di grado non inferiore al 6°, membri;

un professore di una scuola d'ingegneria insegnante scienza delle costruzioni, membro;

un professore d'una scuola d'ingegneria insegnante meccanica applicata ovvero tecnica ed economia dei trasporti, membro.

Alla Commissione verrà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesco, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano richiesto di sostenere prove facoltative di esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione, un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, dell'Ispettorato generale suddetto.

Art. 13.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale s'intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi; la votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Per le prove che saranno sostenute per le lingue la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva delle prove obbligatorie, una quota parte di punto che si otterrà applicando alla votazione stessa un coefficiente operativo il quale, per ciascun esperimento di lingua, non potrà superare l'1,5 %.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenendo presenti a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti e della riserva dei posti di cui all'art. 1.

Art. 14.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, durante il quale potranno anche essere sottoposti ad uno speciale corso di tirocinio da effettuarsi presso fabbriche di mezzi meccanici di trasporto e presso società esercenti servizi pubblici di trasporti in concessione.

Trascorso l'indicato periodo di prova, coloro che a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del personale tecnico di vigilanza (gruppo A).

Coloro che, sempre a giudizio del Consiglio di amministrazione, fossero, invece, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova per non più di altri sei mesi.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° del personale tecnico di vigilanza, e le indennità previste dagli articoli 2 e successivi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, numero 722.

Art. 17.

Gli esami si svolgeranno su argomenti tratti dalle seguenti materie:

Parte I. — Conoscenze scientifico-tecniche.

1) elementi di meccanica applicata alle costruzioni ed applicazioni ai calcoli di progetto ed alle verifiche di stabilità di strutture e costruzioni fisse d'ogni genere, in muratura, legno, ferro e cemento armato (solai, coperture, tettoie, pensiline, passerelle, ecc.; ponti e relative prove statiche e dinamiche),

2) elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche ed applicazioni meccaniche alle trasmissioni della potenza e alle macchine motrici ed operatric a fluido, con speciale riguardo alle macchine termiche impiegate per i trasporti terrestri, combustibili per tali macchine;

3) elementi di fisica tecnica (termotecnica, termodinamica) e nozioni di ottica e di acustica (con speciale riguardo alle applicazioni nel dominio dei trasporti terrestri);

4) elementi di elettrotecnica ed applicazioni (produzione, trasmissione, distribuzione dell'energia elettrica e sua utilizzazione; misure elettriche industriali).

Parte II. — Costruzion stradali e ferroviarie e di altri impianti concernenti i trasporti terrestri:

1) tracciamento delle ferrovie e delle strade ordinarie;

2) stabilità delle costruzioni stradali e ferroviarie in relazione alla natura geologica dei terreni attraversati;

3) pendenze, curve, tipi e dimensioni del corpo stradale per strade ordinarie e per ferrovie a scartamento ordinario e ridotto e tramvie;

4) movimento di materie, sterri e rilevati; consolidamento di terrapieni e di trincee; fognature e drenaggi, opere di difesa dalle erosioni dei fiumi e dei torrenti;

5) costruzioni del corpo stradale (muri di sostegno, tombini ed acquedotti, ponti e viadotti tipici, gallerie);

6) organizzazione dei cantieri per costruzioni stradali e ferroviarie: contabilità dei lavori;

7) armamento ferroviario e sue particolarità, armamento delle tramvie;

8) fabbricati ed impianti attinenti ai trasporti ferroviari, fabbricati per viaggiatori e merci, magazzini, piani caricatori, rimesse, officine, piani di stazione, ecc.;

9) scambi e segnali ferroviari e loro manovra;

10) fabbricati ed impianti per trasporti automobilistici su strade ordinarie (autostazioni viaggiatori, autostazioni merci, autorimesse, autofficine, ecc.);

11) filovie ed impianti relativi.

Parte III. — Materiale mobile e trazione:

1) notizie sulla resistenza al movimento dei veicoli terrestri, su rotaie e su strade ordinarie. Aderenza. Avviamento e frenatura. Potenza necessaria alla trazione;

2) criteri generali per la determinazione del costo del trasporto delle cose e delle persone;

3) locomotive a vapore: tipi vari e particolarità dei meccanismi. Calcolo Tabelle di prestazione;

4) sistemi di trazione elettrica per ferrovie, tramvie, filovie. Locomotori elettrici e automotrici elettriche;

5) impianti di trazione elettrica e calcoli relativi;

6) automotrici con motori a combustione interna e trasmissioni che vi si impiegano;

7) veicoli ferroviari: tipi e particolarità;

8) veicoli automobili per strada ordinaria; loro motori e meccanismi, noleggio; cerchioni di gomma; frenatura. Tipi principali di autoveicoli per merci e per passeggeri. Autoveicoli elettrici,

9) lavori di riparazione alle locomotive ed ai veicoli ferroviari, tramviari ed automobilistici; criteri di organizzazione delle officine di riparazione.

Parte IV. — Legislazione:

1) leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato; nozioni di statistica;

2) leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

3) leggi e regolamenti sulla concessione di ferrovie, tramvie, filovie e servizi pubblici automobilistici,

4) leggi e regolamenti sull'esercizio delle ferrovie, tramvie, filovie e servizi pubblici automobilistici;

5) leggi sulla circolazione stradale, disciplina del traffico nei grandi centri urbani;

6) organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e degli Ispettorati compartimentali.

Parte V (facoltativa) — Lingue estere:

Lingua francese, inglese e tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 febbraio 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1949
Registro n. 9, *foglio n.* 333.

(774)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.